

## CODICE PENALE E NORME COMPLEMENTARI

VII EDIZIONE - 2021

## ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

*In attesa dell'VIII edizione del "Codice penale e norme complementari", a cura di E. Dolcini e G.L. Gatta – la cui data di pubblicazione è stata posticipata al fine di dar conto delle modifiche che interverranno con la riforma della giustizia penale, in attuazione della l. 27 settembre 2021, n. 134 –, si fornisce un'addenda alla VII edizione del volume in aggiornamento, che dà conto delle novità di maggior rilievo intervenute nell'anno trascorso dalla sua pubblicazione. Nella presente addenda si riportano, in particolar modo, tutti gli articoli del codice penale interessati da modifiche e da declaratorie di illegittimità costituzionale e, per quanto concerne le norme complementari, gli articoli del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. Codice della crisi d'impresa), interessati dalle modifiche ex d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e i soli articoli di altre leggi interessati da declaratorie di illegittimità o da sentenze interpretative di rigetto da parte della Corte costituzionale.*

## CODICE PENALE

**9. DELITTO COMUNE DEL CITTADINO ALL'ESTERO** (1). – Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo (2), o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima [11<sup>2</sup>, 201<sup>1</sup> c.p.], sempre che si trovi nel territorio dello Stato [4<sup>2</sup> c.p.].

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia [127-129 c.p.; 342 c.p.p.] (3) (4), ovvero a istanza [130 c.p.; 341 c.p.p.] o a querela [120-126 c.p.; 336-340 c.p.p.] della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee (5), di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia (3) [128, 129 c.p.; 342 c.p.p.], sempre che l'estradizione [13 c.p.; 697 c.p.p.] di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata ac-

cettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321, (6) 346-bis, 648 e 648-ter.1 (6) (7).

(1) *In relazione alla responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche v. art. 4 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.*

(2) *Il testo originario del comma menzionava altresì la pena di morte. Tale riferimento non è più attuale a seguito della soppressione della pena di morte. In particolare, per i delitti previsti nel codice penale e nelle leggi complementari, la pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo dal d.lgs. l. 10 agosto 1944, n. 224 e dal d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 21. Per i delitti previsti dal c.p.m.g. e dalle leggi militari di guerra v. l. 13 ottobre 1994, n. 589. V. ora anche art. 27<sup>o</sup> Cost., come modificato dall'art. 1 l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1. V. inoltre la l. 15 ottobre 2008, n. 179 di ratifica del Protocollo n. 13 del 3 maggio 2002 della Cedu, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza.*

(3) *V. nota 2 all'art. 8.*

(4) V. nota 3 all'art. 8.

(5) Il riferimento alle Comunità europee è stato inserito dall'art. 5<sup>1</sup> l. 29 settembre 2000, n. 300.

(6) La congiunzione « e », che seguiva la parola « 321 », è stata soppressa e le parole « 648 e 648-ter.1 » sono state aggiunte dopo la parola « 346-bis » dall'art. 1<sup>a</sup> d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

(7) Comma aggiunto dall'art. 1<sup>a</sup> l. 9 gennaio 2019, n. 3.

**32 quater. CASI NEI QUALI ALLA CONDANNA CONSEGUE L'INCAPACITÀ DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (1).** – Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 423 bis, primo comma, (2) 437, 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies, 452 quaterdecies, 501, 501 bis, 640, secondo comma, numero 1, 640 bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1<sup>1c</sup> l. 9 gennaio 2019, n. 3. Il testo dell'articolo, come da ultimo modificato dall'art. 1 l. 22 maggio 2015, n. 68, era il seguente: « Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies, 501, 501 bis, 640, numero 1 del secondo comma, 640 bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ».

(2) Comma modificato dall'art. 6<sup>1a</sup> d.l. 8 settembre 2021, n. 120, conv., con modif., in l. 8 novembre 2021, n. 155, che ha aggiunto le parole « 423-bis, primo comma, » dopo le parole « 416, 416-bis ».

**159. SOSPENSIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE (1) (2).** – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospen-

sione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge [168 ter<sup>1</sup>, 371 bis<sup>2</sup> c.p.; 41<sup>2</sup>, 47<sup>4</sup>, 71, 175<sup>8</sup>, 304, 452 decies<sup>2</sup>, 509 c.p.p.] (3), oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere [68<sup>2-3</sup>, 96 Cost.; 313<sup>1-3</sup> c.p.; 343, 344 c.p.p.], dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie (4) (5);

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione [3, 479 c.p.p.] (4) (5);

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore [420 ter, 477 c.p.p.] (3). In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3 bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420 quater del codice di procedura penale (6) (7).

3 ter) rogatorie all'estero [727 ss. c.p.p.], dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria (5) (8).

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio [648 c.p.p.] o dell'irrevocabilità del decreto di condanna] (9) (10) (11).

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione (12).

[Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420 *quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice] (13).

(1) Articolo da ultimo integralmente sostituito dall'art. 6<sup>3</sup> l. 5 dicembre 2005, n. 251.

(2) Per la sospensione dei termini di prescrizione, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, v. art. 23-ter<sup>1 e 2</sup> d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (analogia disciplina era contenuta nell'art. 24 commi 1 e 2 d.l. 9 novembre 2020, n. 149, poi abrogato dall'art. 1 comma 2 l. n. 176, cit., ai sensi del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 149, cit.) e in precedenza art. 83, <sup>3-bis, 4, 9 e 12-ter</sup> d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 [Covid-19, A]; a tal riguardo Corte cost., sent. 6 luglio 2021, n. 140, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 9 dell'art. 83 d.l. n. 18/2020, cit., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lett. g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

(3) Per la sospensione del giudizio nel caso in cui il giudice sollevi davanti alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale v. art. 23<sup>2</sup> l. 11 marzo 1953, n. 87.

(4) Numero così sostituito dall'art. 1<sup>11 a n. 1</sup> l. 23 giugno 2017, n. 103.

(5) Per la **disciplina transitoria** di cui all'art. 1<sup>15</sup> l. 23 giugno 2017, n. 103, v. nota 3 sub art. 158 c.p.

(6) Numero inserito dall'art. 12<sup>1</sup> l. 28 aprile 2014, n. 67. Per le disposizioni transitorie, v. l'art. 15 bis della suddetta legge, aggiunto successivamente dalla l. 11 agosto 2014, n. 118.

(7) Il presente comma è stato dichiarato **costituzionalmente illegittimo**, per contrasto con l'art. 3 Cost., « **nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile** » (Corte cost., sent. 25 marzo 2015, n. 45).

(8) Numero inserito dall'art. 1<sup>11a2</sup> l. 23 giugno 2017, n. 103.

(9) Comma **abrogato** dall'art. 2<sup>1c</sup> l. 27 settembre 2021, n. 134. Il comma era stato così sostituito dall'art. 1<sup>1c</sup> l. 9 gennaio 2019, n. 3, ed era **entrato in vigore**, come disponeva l'art. 1<sup>2</sup> della medesima legge, il **1° gennaio 2020**. Lo stesso comma, nella sua precedente versione, inserita dall'art. 1<sup>11b</sup> 23 giugno 2017, n. 103, recitava invece: « **Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi** ».

(10) Al presente comma seguivano due ulteriori commi, **abrogati** dall'art. 1<sup>1c</sup> l. 9 gennaio 2019, n. 3, entrato in vigore, come dispone l'art. 1<sup>2</sup> della medesima legge, il **1° gennaio 2020**. Il testo dei due commi, come inseriti dall'art. 1<sup>11b</sup>, l. 23 giugno 2017, n. 103, era il seguente: « I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha proscioltto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5 *bis*, del codice di procedura penale ». « Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente ».

(11) Al presente comma seguiva un comma abrogato dall'art. 1<sup>11c</sup> l. 23 giugno 2017, n. 103. (per la disciplina transitoria di cui all'art. 1<sup>15</sup> l. 23 giugno 2017, n. 103, v. nota 3 sub art. 158 c.p.) Il testo del comma, come inserito dalla dall'art. 6<sup>3</sup> l. 5 dicembre 2005, n. 251, recitava « Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta ».

(12) Per un espresso richiamo alla presente disposizione v., nella disciplina in tema di impedimento a comparire in udienza del Presidente del Consiglio e dei Ministri, l'art. 1<sup>5</sup> l. 7 aprile 2010, n. 51, ora abrogato, a seguito di referendum popolare, dall'art. 1 d.P.R. 18 luglio 2011, n. 115.

(13) **Comma abrogato** dall'art. 2<sup>1a</sup> l. 27 settembre 2021, n. 134. Il comma era stato inserito dall'art. 12<sup>2</sup> l. 28 aprile 2014, n. 67. Per la disciplina transitoria si veda l'art. 15 bis della suddetta legge, aggiunto successivamente dalla l. 11 agosto 2014, n. 118.

**160. INTERRUZIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE.** – [Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna] (1).

Interrompono [pure] (2) la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali [292 c.p.p.] e quella di convalida del fermo o dell'arresto [391<sup>4</sup> c.p.p.], l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, (3) (4) o al giudice [64, 65, 294, 374<sup>2</sup>, 388, 391<sup>3</sup>, 421<sup>2</sup>, 422<sup>3</sup> c.p.p.], l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio [375 c.p.p.], il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione [409<sup>3</sup>, 410<sup>3</sup> c.p.p.], la richiesta di rinvio a giudizio [416, 417 c.p.p.], il decreto di fissazione della udienza preliminare [418 c.p.p.], l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato [438<sup>4</sup>, 556 c.p.p.], il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena [447<sup>3</sup> c.p.p.], la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo [450<sup>1-4</sup>, 558<sup>1-4</sup> c.p.p.], il decreto che dispone il giudizio immediato [419<sup>5-6</sup>, 455, 456, 464<sup>1</sup> c.p.p.], il decreto che dispone il giudizio [424<sup>1</sup>, 429 c.p.p.], il decreto di citazione a giudizio [552 c.p.p.] e il decreto di condanna [601 c.p.p.]. (5) (6) (7).

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la pre-

scrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale (8) (9).

(1) **Comma abrogato** dall'art. 1<sup>1f</sup> l. 9 gennaio 2019, n. 3, entrato in vigore, come dispone l'art. 1<sup>2</sup> della medesima legge, il **1° gennaio 2020**.

(2) La parola « **pure** » è stata **soppressa** dall'art. 1<sup>1f</sup> l. 9 gennaio 2019, n. 3, entrato in vigore, come dispone l'art. 1<sup>2</sup> della medesima legge, il **1° gennaio 2020**.

(3) **Comma così modificato** dall'art. 1<sup>12</sup> l. 23 giugno 2017, n. 103.

(4) Per la **disciplina transitoria** di cui all'art. 1<sup>15</sup> l. 23 giugno 2017, n. 103, nota 3 sub art. 158 c.p.

(5) Le parole «, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna » sono state sostituite alle parole « e il decreto di citazione a giudizio » dall'art. 2<sup>1b</sup> l. 27 settembre 2021, n. 134.

(6) **Comma così sostituito** dall'art. 239 att. c.p.p.

(7) Per i **reati di competenza del giudice di pace**, v. l'art. 61 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui il corso della prescrizione è altresì interrotto dalla citazione a giudizio dalla polizia giudiziaria e dal decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace. In materia di reati tributari v. l'art. 17 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ai sensi del quale il corso della prescrizione è altresì interrotto, per i delitti previsti dal d.lgs. medesimo, dal verbale di contestazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni.

(8) **Comma così modificato** dall'art. 6<sup>4</sup> l. 5 dicembre 2005, n. 251.

(9) **La Corte di Giustizia dell'Unione Europea**, con sentenza 8 settembre 2015, Taricco (causa C-105/14) ha affermato la **contrarietà al diritto dell'Unione** del presente comma rilevando che: « Una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella stabilita dal combinato disposto dell'articolo 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell'articolo 161 di tale codice [...] è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell'ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli **interessi**

*finanziari dell'Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE **disapplicando**, all'occorrenza, le disposizioni nazionali». Successivamente vedi Corte Cost., sentenza 10 aprile 2018, n. 115 che statuisce « L'inapplicabilità della "regola Taricco [...] perché [...] la violazione del principio di determinatezza in materia penale sbarra la strada senza eccezioni all'ingresso della "regola Taricco" nel nostro ordinamento ».*

**161 bis. CESSAZIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE** (1) (2). – Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia definitiva di annullamento.

(1) *Articolo inserito dall'art. 2<sup>lc</sup> l. 27 settembre 2021, n. 134.*

(2) *Per la disciplina dell'improcedibilità nei giudizi di impugnazione e la relativa disciplina transitoria, v. art. 344 bis c.p.p.*

**165. OBBLIGHI DEL CONDANNATO** (1). – La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno [185 c.p.] o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso [539 c.p.p.] e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno [36, 186 c.p.; 543 c.p.p.]; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato [62<sup>n. 6</sup>, 162 bis<sup>3</sup>, 635<sup>3</sup> c.p.], ovvero, se il condannato non si oppone [4 Cedu], alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo deter-

minato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna [18 bis coord c.p.; 635<sup>3</sup> c.p.] (2) (3).

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito [164<sup>4</sup> c.p.], deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente [, salvo che ciò sia impossibile] (4).

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163 (5).

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 321 (6) e 322 *bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322 *quater* (6), fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno [185 c.p.] (7).

Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, (8) di cui agli articoli 572, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies* e 612 *bis*, nonché agli articoli 582 e 583 *quinquies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati (9).

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti [543<sup>3</sup> c.p.p.].

Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624 *bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata

al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa [62 n. 6 c.p.] (10).

(1) *Articolo sostituito dall'art. 128 l. 24 novembre 1981, n. 689 e così risultante a seguito delle modifiche ad esso apportate dall'art. 2 l. 11 giugno 2004, n. 145 (cfr. note 2, 4 e 5).*

(2) *L'ultima parte del presente comma, relativa alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, è stata inserita dall'art. 2<sup>l</sup> l. 11 giugno 2004, n. 145.*

(3) *Per la disciplina e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa di cui al presente comma v. l'art. 18 bis coord c.p. e il d.m. 26 marzo 2001, richiamato dal combinato disposto degli artt. 18 bis coord c.p. e 54<sup>o</sup> d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.*

(4) *Le parole « salvo che ciò sia impossibile » sono state soppresse dall'art. 2<sup>b</sup> l. 11 giugno 2004, n. 145.*

(5) *Comma inserito dall'art. 2<sup>c</sup> l. 11 giugno 2004, n. 145.*

(6) *La parola « 321 » è stata inserita dopo la parola « 320 » e le parole « della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322 quater, » sono state sostituite alle parole « di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319 ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, » dall'art. 1<sup>§</sup> l. 9 gennaio 2019, n. 3.*

(7) *Comma inserito dall'art. 2<sup>l</sup> l. 27 maggio 2015, n. 69.*

(8) *Le parole « per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, » sono state sostituite alle parole « per i delitti » dall'art. 2<sup>l3</sup> l. 27 settembre 2021, n. 134.*

(9) *Comma inserito dall'art. 6<sup>l</sup> l. 19 luglio 2019, n. 69.*

(10) *Comma inserito dall'art. 3<sup>l</sup> l. 26 aprile 2019, n. 36.*

— — —

**168 bis. SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA DELL'IMPUTATO (1) (2)**

(3). – Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena

edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova [90 bis, 464 bis, 464 ter c.p.p.; 141 bis att. c.p.p.].

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato [62<sup>n</sup>. 6 c.p.], nonché, ove possibile, il risarcimento del danno [185 c.p.] dallo stesso cagionato [464 *quinquies* c.p.p.]. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore [141 *ter* att. c.p.p.] (4).

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta [164<sup>4</sup> c.p.; 464 *novies* c.p.p.] (5).

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

(1) *Articolo inserito dall'art. 3<sup>1</sup> l. 28 aprile 2014, n. 67.*

(2) *Per la disciplina relativa all'iscrizione nel casellario giudiziale dell'ordinanza che ai sensi dell'art. 464 quater c.p.p. dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, v. art. 3(L), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, così come modificato dall'art. 6<sup>1</sup> d.lgs. 28 aprile 2014, n. 67.*

(3) *La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 460<sup>1 c)</sup> c.p.p., per contrasto con l'art. 24 Cost., « nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova » (Corte cost., sent. 21 luglio 2016, n. 201); l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24<sup>2</sup> Cost., « nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova » (Corte cost., sent. 5 luglio 2018, n. 141); l'illegittimità costituzionale degli artt. 24<sup>1</sup> e 25<sup>1</sup> d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nel testo anteriore alle modifiche recate dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, per contrasto con gli artt. 3 e 27<sup>3</sup> Cost., « nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies, cod. proc. pen. » (Corte cost., sent. 7 dicembre 2018, n. 231); l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., « nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova » (Corte cost., sent. 11 febbraio 2020, n. 14); l'illegittimità costituzionale dell'art. 456<sup>2</sup> c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., « nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con*

*messa alla prova » (Corte cost., sent. 14 febbraio 2020, n. 19); l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p., « nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p., la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli ».*

(4) *Per il regolamento recante la disciplina delle convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, v. il d.m. 8 giugno 2015, n. 88 (in G.U. 2 luglio 2015, n. 151).*

(5) *Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., « nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso » (Corte cost. 12 luglio 2022, n. 174).*

#### 240 bis. CONFISCA IN CASI PARTICOLARI (1)

(2). – Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517 ter, 517 quater, 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies (3) nonché dagli articoli 452 quater, 452 octies, primo comma, 493 ter, 512 bis, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 600 quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, 603 bis, 629, 640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare comma, 640 bis (4), 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma (5), 648 bis, 648 ter e 648 ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o

di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o rimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617 *quinquies*, 617 *sexies*, 635 *bis*, 635 *ter*, 635 *quater*, 635 *quinquies* quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

(1) Articolo inserito dall'art. 6<sup>1</sup> d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

(2) La norma riproduce il testo degli abrogati commi 1 e 2 ter dell'art. 12 *sexies* d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, come da ultimo modificato dal d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv., con modif., in l. 4 dicembre 2017, n. 172.

(3) Le parole « 517 *quater*, 518 *quater*, 518 *quinquies*, 518 *sexies* e 518 *septies* » sono state sostituite alle parole « e 517 *quater* » dall'art. 1<sup>a</sup> l. 9 marzo 2022, n. 22. Ai sensi dell'art. 7 della medesima legge « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale » [23 marzo 2022].

(4) Le parole « 640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare,

640 *bis*, » sono state inserite dopo la parola « 629, » dall'art. 28 *bis*<sup>1a</sup> d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2<sup>1a</sup> d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, successivamente abrogato dall'art. 1<sup>2</sup> l. l. 28 marzo 2022, n. 25, che tuttavia dispone che « restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 13 del 2022 ».

(5) Le parole « 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma » sono state sostituite alle parole « 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma », dall'art. 1<sup>o</sup> d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

### 316 *bis*. MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (1) (2) (3) (4). –

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee (5) contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste (6) è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [32 *quater*, 322 *ter*, 323 *bis*, 640 *bis* c.p.] (7).

(1) Articolo inserito dall'art. 3 l. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente così modificato dall'art. 1 l. 7 febbraio 1992, n. 181.

(2) Nella rubrica, le parole « di erogazioni pubbliche » sono state sostituite alle parole « a danno dello Stato » dall'art. 28 *bis*<sup>1b n.1</sup> d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2<sup>1b n.1</sup> d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, successivamente abrogato dall'art. 1<sup>2</sup> l. l. 28 marzo 2022, n. 25, che tuttavia dispone che « restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 13 del 2022 ».

(3) In tema di confisca v. nota 2 all'art. 314.

(4) Per la **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(5) Ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in ogni norma penale vigente recante la disciplina dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

europea il riferimento alle parole « Comunità europee » dovrà intendersi come riferimento alle parole « Unione europea ».

(6) Le parole da «, finanziamenti, mutui » a « finalità previste » sono state sostituite alle parole « o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità » dall'art. 28 bis<sup>1b n.2</sup> d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2<sup>1b n.2</sup> d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, successivamente abrogato dall'art. 1<sup>2</sup> l. l. 28 marzo 2022, n. 25, con la disciplina transitoria indicata sub nota 2.

(7) Per il trasferimento del dipendente di amministrazioni o enti pubblici rinviato a giudizio per il presente reato v. nota 5 all'art. 314.

competenza: Trib. collegiale

arresto: facoltativo

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

**316 ter. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE** (1) (2) (3) (4) (5). – Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, (6) finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee (7) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [32 quater c.p.]. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri (8). La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione euro-

pea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 (9).

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro (10). Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito [322 ter, 323 bis c.p.] (11) (12).

(1) Articolo inserito dall'art. 41 l. 29 settembre 2000, n. 300.

(2) Nella rubrica, la parola « pubbliche » è stata sostituita alle parole « a danno dello Stato » dall'art. 28 bis<sup>1cn.1</sup> d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2<sup>1c n.1</sup> d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, successivamente abrogato dall'art. 1<sup>2</sup> l. l. 28 marzo 2022, n. 25, che tuttavia dispone che «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 13 del 2022».

(3) Per la **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(4) In tema di **confisca** v. nota 2 all'art. 314.

(5) Ai sensi dell'art. 25<sup>14</sup> d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in l. 17 luglio 2020, n. 77, il delitto in esame è configurabile anche nei casi di percezione in tutto o in parte non spettante del contributo di cui al comma 1 del medesimo articolo.

(6) La parola « sovvenzioni, » è stata inserita dall'art. 28 bis<sup>1cn.2</sup> d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2<sup>1c n.2</sup> d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, successivamente abrogato dall'art. 1<sup>2</sup> l. l. 28 marzo 2022, n. 25, con la disciplina transitoria indicata sub nota 2.

(7) Ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in ogni norma penale vigente recante la disciplina dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea il riferimento alle parole « Comunità europee » dovrà intendersi come riferimento alle parole « Unione europea ».

(8) Periodo aggiunto dall'art. 1<sup>1</sup> l. 9 gennaio 2019, n. 3.

(9) Periodo aggiunto dall'art. 1<sup>1b</sup> d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(10) Per la conversione in euro v. nota 1 all'art. 246.

(11) Per l'esclusione degli operatori economici dalla partecipazione a procedure d'appalto o concessione in caso di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., per « frode ai sensi dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee », v. art. 80<sup>1c</sup> d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

(12) Per un'ipotesi di aumento della sanzione nei casi di indebita percezione del contributo erogato in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, v. l'art. 58<sup>8</sup> d.l. 14 agosto 2020, n. 104, conv., con modif., in l. 13 ottobre 2020, n. 126, che ha disposto quanto segue: « 8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'ammontare di cui al secondo comma dell'articolo 316-ter del codice penale è elevato a 8.000 euro. [...] ».

In materia di contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, v. quanto previsto dall'art. 25<sup>14</sup> d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv., con modif., in l. 17 luglio 2020, n. 77: « 14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale ».

competenza: Trib. collegiale

arresto: non consentito (comma 1, primo periodo); facoltativo (comma 1, secondo e terzo periodo)

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: consentite (1°

comma: v. art. 289<sup>2</sup> c.p.p.)

procedibilità: d'ufficio

**423 bis. INCENDIO BOSCHIVO (1).** – Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, (2) cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa [43 c.p.], la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate [64 c.p.] se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento (3).

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente (4) [424, 449 c.p.; 275<sup>2</sup> bis, 656<sup>9a</sup>) c.p.p.].

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi (5).

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti (6).

(1) Articolo inserito dall'art. 1 d.l. 4 agosto 2000, n. 220, conv., con modif., in l. 6 ottobre 2000, n. 275 e poi sostituito dall'art. 11<sup>1</sup> l. 21 novembre 2000, n. 353 (legge-quadro in materia di incendi boschivi), che all'art. 2 definisce l'incendio boschivo come « un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture o infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree ».

(2) Le parole «, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, » sono state inserite dall'art. 6<sup>1a-bis</sup> d.l. 8 settembre 2021, n. 120, conv., con modif., in l. 8 novembre 2021, n. 155.

(3) Le parole « su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento » sono state sostituite alle parole « su aree protette » dall'art. 6<sup>1a-ter</sup> d.l. n. 120 del 2021, cit.

(4) L'art. 6<sup>1</sup> lett. b) d.l. n. 120 del 2021, cit., aveva previsto l'inserimento di un nuovo comma dopo il

quarto, ma tale modifica è decata in sede di conversione in l. n. 155 del 2021, cit. Il testo del comma disponeva: « Quando il delitto di cui al primo comma è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni ».

(5) *Comma aggiunto dall'art. 6<sup>1b</sup> d.l. n. 120 del 2021, cit., come modificato in sede di conversione in l. n. 155 del 2021, cit.*

(6) *Comma aggiunto dall'art. 6<sup>1b</sup> d.l. n. 120 del 2021, cit.*

competenza: Trib. monocratico (ud. prel.); Trib. collegiale (4° comma)

arresto: obbligatorio (1° comma; 3° e 4° comma in relazione al 1° comma); facoltativo (2° comma; 3° e 4° comma in relazione al 2° comma; 5° e 6° comma)

fermo: consentito (1° comma, 4° comma in relazione al 1° comma); non consentito (2° comma)

custodia cautelare in carcere: consentita  
altre misure cautelari personali: consentite  
procedibilità: d'ufficio

**423 ter. PENE ACCESSORIE (1).** – Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 423 bis, primo comma, importa l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

La condanna per il reato di cui all'articolo 423 bis, primo comma, importa altresì l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.

(1) *Articolo inserito dall'art. 6<sup>1c</sup> d.l. 8 settembre 2021, n. 120, conv., con modif., in l. 8 novembre 2021, n. 155.*

**423 quater. CONFISCA (1).** – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444

del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423 bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per il delitto previsto dall'articolo 423 bis, primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi.

La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.

(1) *Articolo inserito dall'art. 6<sup>1c</sup> d.l. 8 settembre 2021, n. 120, conv., con modif., in l. 8 novembre 2021, n. 155.*

**425. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (1).** – Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata [64 c.p.] se il fatto è commesso:

1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti [733 c.p.], cimiteri [408 c.p.] e loro dipendenze;

2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, su aziende agricole, (2) o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;

3) su navi [136 c. nav.] o altri edifici nautanti, o su aeromobili [743, 1122 c. nav.];

4) su scali ferroviari o marittimi, o aereoscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplosive, infiammabili o combustibili.

(1) *Articolo modificato dall'art. 11 l. 21 novembre 2000, n. 353.*

(2) *Le parole « su aziende agricole, » sono state inserite dopo le parole « industriali o cantieri, » dall'art. 6<sup>1c-bis</sup> d.l. 8 settembre 2021, n. 120, conv., con modif., in l. 8 novembre 2021, n. 155.*

**493 ter. INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (1) (2) (3).**

— Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti (4) è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo (5), ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti (5) o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

(1) *Articolo inserito dall'art. 4<sup>1 a</sup> d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21.*

(2) *Rubrica così sostituita dall'art. 2<sup>1 lett. a) n. 1)</sup> d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184. Il testo della rubrica era il seguente: « Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento ».*

(3) *I commi 1 e 2 della norma riproducono il testo degli abrogati commi 5 e 6 (secondo periodo) dell'art. 55 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.*

(4) *Le parole « o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti » dopo la parola « servizi, » sono state inserite dall'art. 2<sup>1 lett. a) n. 2)</sup> d.lgs. n. 184 del 2021, cit.*

(5) *Le parole « gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo » sono state sostituite alle parole « carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi » e le parole « tali strumenti » sono state sostituite alle parole « tali carte » dall'art. 2<sup>1 lett. a) n. 3)</sup> d.lgs. n. 184 del 2021, cit.*

competenza: *Trib. monocratico*

arresto: *facoltativo*

fermo: *non consentito*

custodia cautelare in carcere: *consentita*

altre misure cautelari personali: *consentite*

procedibilità: *d'ufficio*

**493 quater. DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (1).**

— Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale

per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

(1) *Articolo inserito dall'art. 2<sup>1</sup> lett. b) d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184.*

competenza: *Trib. monocratico*  
 arresto: *non consentito*  
 fermo: *non consentito*  
 custodia cautelare in carcere: *non consentita*  
 altre misure cautelari personali: *non consentite*  
 procedibilità: *d'ufficio*

### TITOLO VIII BIS

Dei delitti contro il patrimonio culturale (1)

(1) *Titolo inserito dall'art. 1<sup>1b</sup> l. 9 marzo 2022, n. 22. A norma dell'art. 7<sup>1</sup> della medesima legge, essa « entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale » (23 marzo 2022).*

**518 bis. FURTO DI BENI CULTURALI (1) (2).** – Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

(1) *Articolo inserito dall'art. 1<sup>1b</sup> l. 9 marzo 2022, n. 22.*

(2) *Per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche v. art. 25 septiesdecies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.*

competenza: *Trib. monocratico (udienza prelim.)*  
 arresto: *facoltativo*  
 fermo: *non consentito (1° comma), consentito (2° comma)*  
 custodia cautelare in carcere: *consentita*  
 altre misure cautelari personali: *consentite*  
 procedibilità: *d'ufficio*

### 518 ter. APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI

**CULTURALI (1) (2).** – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

(1) *Articolo inserito dall'art. 1<sup>1b</sup> l. 9 marzo 2022, n. 22.*

(2) *Per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche v. art. 25 septiesdecies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.*

competenza: *Trib. monocratico (udienza prelim. se ricorrono le aggravanti di cui all'art. 518 sexiesdecies)*

arresto: *facoltativo*  
 fermo: *non consentito*  
 custodia cautelare in carcere: *non consentita*  
 altre misure cautelari personali: *consentite*  
 procedibilità: *d'ufficio*

### 518 quater. RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI (1) (2).

– Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

(1) *Articolo inserito dall'art. 1<sup>1b</sup> l. 9 marzo 2022, n. 22.*

(2) *Per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche v. art. 25 septiesdecies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.*

competenza: *Trib. monocratico*

arresto: *facoltativo (1° comma); obbligatorio (2° comma)*

fermo: *consentito*

custodia cautelare in carcere: *consentita*

altre misure cautelari personali: *consentite*

procedibilità: *d'ufficio*

**518 quinquies. IMPIEGO DI BENI CULTURALI PROVENIENTI DA DELITTO (1).** – Chiunque, fuori

dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518 *quater* e 518 *sexies*, impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

(1) *Articolo inserito dall'art. 1<sup>1b</sup> l. 9 marzo 2022, n. 22.*

competenza: *Trib. collegiale*

arresto: *facoltativo*

fermo: *consentito*

custodia cautelare in carcere: *consentita*

altre misure cautelari personali: *consentite*  
procedibilità: *d'ufficio*

**518 sexies. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI**

(1) (2). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

(1) *Articolo inserito dall'art. 1<sup>1b</sup> l. 9 marzo 2022, n. 22.*

(2) *Per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche v. art. 25 duodevices d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.*

competenza: *Trib. collegiale*

arresto: *facoltativo*

fermo: *consentito*

custodia cautelare in carcere: *consentita (1° comma), non consentita (2° comma)*

altre misure cautelari personali: *consentite*

procedibilità: *d'ufficio*

**518 septies. AUTORICICLAGGIO DI BENI CULTURALI (1).** – Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Si applica il terzo comma dell'articolo 518 *quater*.

(1) **Articolo inserito dall'art. 1<sup>1b</sup> l. 9 marzo 2022, n. 22.**

competenza: *Trib. monocratico*

arresto: *facoltativo*

fermo: *consentito (1° comma), non consentito (2° comma)*

custodia cautelare in carcere: *consentita (1° comma)*

altre misure cautelari personali: *consentite*

procedibilità: *d'ufficio*

— — —

**518 octies. FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI (1) (2).** – Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

(1) **Articolo inserito dall'art. 1<sup>1b</sup> l. 9 marzo 2022, n. 22.**

(2) **Per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche v. art. 25 septiesdecies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.**

competenza: *Trib. monocratico (udienza prelim. 1° comma, se ricorrono le aggravanti di cui all'art. 518 sexiesdecies)*

arresto: *facoltativo (1° comma), non consentito (2° comma)*

fermo: *non consentito*

custodia cautelare in carcere: *non consentita*

altre misure cautelari personali: *consentite (1° comma), non consentite (2° comma)*

procedibilità: *d'ufficio*

— — —

**518 novies. VIOLAZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DI BENI CULTURALI (1) (2).** – È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

(1) **Articolo inserito dall'art. 1<sup>1b</sup> l. 9 marzo 2022, n. 22.**

(2) **Per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche v. art. 25 septiesdecies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.**

competenza: *Trib. monocratico*

arresto: *non consentito*

fermo: *non consentito*

custodia cautelare in carcere: *non consentita*

altre misure cautelari personali: *non consentite*

procedibilità: *d'ufficio*

— — —

**518 decies. IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI (1) (2).** – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 *quater*, 518 *quinquies*, 518 *sexies* e 518 *septies*, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da

un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

(1) *Articolo inserito dall'art. 1<sup>1b</sup> l. 9 marzo 2022, n. 22.*

(2) *Per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche v. art. 25 septiesdecies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.*

competenza: *Trib. monocratico (udienza prelim.)*  
 arresto: *facoltativo*  
 fermo: *non consentito*  
 custodia cautelare in carcere: *consentita*  
 altre misure cautelari personali: *consentite*  
 procedibilità: *d'ufficio*

**518 undecies. USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI (1) (2).** – Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

(1) *Articolo inserito dall'art. 1<sup>1b</sup> l. 9 marzo 2022, n. 22.*

(2) *Per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche v. art. 25 septiesdecies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.*

competenza: *Trib. monocratico (udienza prelim.)*  
 arresto: *facoltativo*  
 fermo: *consentito*  
 custodia cautelare in carcere: *consentita*  
 altre misure cautelari personali: *consentite*  
 procedibilità: *d'ufficio*

**518 duodecies. DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI (1) (2).** – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

(1) *Articolo inserito dall'art. 1<sup>1b</sup> l. 9 marzo 2022, n. 22.*

(2) *Per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche v. art. 25 septiesdecies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.*

competenza: *Trib. monocratico (udienza prelim.)*  
 1° comma; 2° comma, se ricorrono le aggravanti di cui all'art. 518-sexiesdecies)

arresto: *facoltativo* (1° comma), *non consentito* (2° comma)

fermo: *non consentito*

custodia cautelare in carcere: *consentita* (1° comma), *non consentita* (2° comma)

altre misure cautelari personali: *consentite* (1° comma); *non consentite* (2° comma)

procedibilità: *d'ufficio*

— — —

**518 terdecies. DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI (1) (2).** —

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

(1) *Articolo inserito dall'art. 1<sup>1b</sup> l. 9 marzo 2022, n. 22.*

(2) *Per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche v. art. 25 duodevices d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.*

competenza: *Trib. collegiale*

arresto: *facoltativo*

fermo: *consentito*

custodia cautelare in carcere: *consentita*

altre misure cautelari personali: *consentite*

procedibilità: *d'ufficio*

— — —

**518 quaterdecies. CONTRAFFAZIONE DI OPERE D'ARTE (1) (2).** — È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

(1) *Articolo inserito dall'art. 1<sup>1b</sup> l. 9 marzo 2022, n. 22.*

(2) *Per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche v. art. 25 septiesdecies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.*

competenza: *Trib. monocratico (udienza prelim.)*

arresto: *facoltativo*

fermo: *non consentito*

custodia cautelare in carcere: *consentita*

altre misure cautelari personali: *consentite*

procedibilità: *d'ufficio*

— — —

**518 quinquiesdecies. CASI DI NON PUNIBILITÀ (1).** —

Le disposizioni dell'articolo 518 *quaterdecies* non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita.

Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

(1) *Articolo inserito dall'art. 1<sup>1b</sup> l. 9 marzo 2022, n. 22.*

**518 *sexiesdecies*. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (1).** – La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto dal presente titolo:

- 1) cagiona un danno di rilevante gravità;
- 2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
- 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;
- 4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.

Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

(1) *Articolo inserito dall'art. 1<sup>1b</sup> l. 9 marzo 2022, n. 22.*

**518 *septiesdecies*. CIRCOSTANZE ATTENUANTI (1).** – La pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.

(1) *Articolo inserito dall'art. 1<sup>1b</sup> l. 9 marzo 2022, n. 22.*

**518 *duodevicies*. CONFISCA (1).** – Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518 *undecies*, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.

Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

(1) *Articolo inserito dall'art. 1<sup>1b</sup> l. 9 marzo 2022, n. 22.*

**518 *undevicies*. FATTO COMMESSO ALL'ESTERO (1).** – Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

(1) *Articolo inserito dall'art. 1<sup>1b</sup> l. 9 marzo 2022, n. 22.*

**586 bis. UTILIZZO O SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI O DI ALTRE SOSTANZE AL FINE DI ALTERARE LE PRESTAZIONI AGONISTICHE DEGLI ATLETI (1) (2).** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata:

a) se dal fatto deriva un danno per la salute;

b) se il fatto è commesso nei confronti di un minore;

c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione

permanente dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468 (3).

(1) Articolo inserito dall'art. 2<sup>1d</sup> d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

(2) La norma riproduce il testo dell'abrogato art. 9 l. 14 dicembre 2000, n. 376. La norma non riproduce, tuttavia, il comma 7 bis del suddetto articolo, aggiunto dall'art. 13<sup>1</sup> l. 11 gennaio 2018 n.3, che recitava « La pena di cui al comma 7 si applica al farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensa i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio ».

(3) Comma dichiarato **costituzionalmente illegittimo** limitatamente alle parole « **al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti** » (Corte cost. 22 aprile 2022, n. 105).

competenza: Trib. monocratico  
arresto: non consentito (1° comma); facoltativo (7° comma)

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: *non consentite* (1° comma); *consentite* (7° comma)  
 procedibilità: *d'ufficio*

*dalla casa familiare, anche d'urgenza* (art. 282 bis<sup>6</sup>, 384 bis c.p.p.)  
 procedibilità: *d'ufficio*

**600 quater. DETENZIONE O ACCESSO A MATERIALE PORNOGRAFICO** (1) (2) (3). – Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 *ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549 [157<sup>6</sup>, 414 *bis*, 416<sup>7</sup>, 600 *quater*.1, 600 *septies*, 600 *septies*.1, 600 *septies*.2, 602 *ter*, 602 *quater*, 604, 734 *bis* c.p.].

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità [190 *bis*, 351<sup>1 ter</sup>, 362<sup>1 bis</sup>, 392<sup>1 bis</sup>, 444<sup>1 bis</sup> c.p.p.].

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000 (4).

(1) *Articolo inserito dall'art. 4 l. 3 agosto 1998, n. 269 e successivamente così sostituito dall'art. 3 l. 6 febbraio 2006, n. 38.*

(2) *Rubrica così sostituita dall'art. 20<sup>1a</sup> n.2 l. 23 dicembre 2021, n. 238. Il testo precedente era il seguente: « Detenzione di materiale pornografico ».*

(3) *Per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche v. art. 25 quinquies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.*

(4) *Comma inserito dall'art. 20<sup>1a</sup> n.1 l. 23 dicembre 2021, n. 238.*

competenza: *Trib. monocratico*

arresto: *facoltativo*

fermo: *non consentito*

custodia cautelare in carcere: *consentita* (2° comma)

altre misure cautelari personali: *consentite* (2° comma) e, in ogni caso, *consentito l'allontanamento*

**602 ter. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI** (1). – La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 primo e secondo comma (2) e 602 è aumentata da un terzo alla metà:

a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;

b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;

c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro [476 s. c.p.] sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dagli articoli 600 *bis*, primo comma, e 600 *ter*, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia (3).

Nei casi previsti dagli articoli 600 *bis*, primo e secondo comma, 600 *ter*, primo comma, e 600 *quinquies*, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore (3).

Nei casi previsti dagli articoli 600 *bis*, primo e secondo comma, 600 *ter* e 600 *quinquies*, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici (3).

Nei casi previsti dagli articoli 600 *bis*, primo comma, e 600 *ter*, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore

adottivo, o dal loro coniuge [574 *ter* c.p.] o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata (3).

Nei casi previsti dagli articoli 600 *bis*, primo comma, e 600 *ter*, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone (3).

Nei casi previsti dagli articoli 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater*.1. e 600 *quinquies*, la pena è aumentata.

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere [416 c.p.] e al fine di agevolare l'attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

*c bis*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore (4) (5).

Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche (5).

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute

equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (5).

(1) *Articolo introdotto dall'art. 3<sup>d</sup> l. 2 luglio 2010, n. 108.*

(2) *Le parole « primo e secondo comma » sono state aggiunte dall'art. 2<sup>1b</sup> d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21.*

(3) *Comma aggiunto dall'art. 4<sup>1</sup> l. 1° ottobre 2012, n. 172.*

(4) *Lettera inserita dall'art. 20<sup>1b</sup> l. 23 dicembre 2021, n. 238.*

(5) *Comma inserito dall'art. 1<sup>1</sup> d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39.*

— — —

**609 *ter*. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI** (1). —

La pena stabilita dall'articolo 609 *bis* è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi [604, 609 *octies*, 609 *novies*, 734 *bis* c.p.; 444<sup>1 bis</sup> c.p.p.] (2):

1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo [291 c.c.], o il tutore [346 c.c.; 609 *sexies*, 609 *septies*<sup>4</sup> c.p.] (3);

2) con l'uso di armi [585<sup>2</sup> e <sup>3</sup> c.p.] o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale [357 c.p.] o di incaricato di pubblico servizio [358 c.p.];

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto (4);

5 *bis*) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa [61<sup>n. 11</sup> *ter* c.p.] (5).

5 *ter*) nei confronti di donna in stato di gravidanza (6);

5 *quater*) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge [574 *ter* c.p.], anche separato o divorziato, ovvero colui che

alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (6);

5 *quinquies*) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere [416 c.p.] e al fine di agevolare l'attività (7);

5 *sexies*) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave (7);

5 *septies*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore (8).

La pena stabilita dall'articolo 609 *bis* è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609 *bis* sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci [609 *quater*, 609 *septies*<sup>4 n. 1</sup> c.p.; 190 *bis*, 282 *bis*<sup>6</sup>, 384 *bis*, 398, 498<sup>4</sup> *quater* c.p.p.; 132 *bis*<sup>1 abis</sup>) att. c.p.p.] (9).

(1) Articolo inserito dall'art. 4 l. 15 febbraio 1996, n. 66.

(2) Alinea così modificato dall'art. 13<sup>2a</sup> l. 19 luglio 2019, n. 69, che ha sostituito le parole: « La pena stabilita dall'articolo 609 *bis* è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti » alle parole: « La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609 *bis* ».

(3) Numero così sostituito dall'art. 13<sup>2a</sup> l. 19 luglio 2019, n. 69. Il testo precedente era il seguente: « nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici ».

(4) Numero così sostituito dall'art. 13<sup>2a</sup> l. 19 luglio 2019, n. 69. Il testo precedente, come sostituito, in sede di conversione, dall'art. 1<sup>1 ter</sup> d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119, era il seguente: « nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore ». Il testo originario era il seguente: « nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore ».

(5) Numero aggiunto dall'art. 3<sup>23</sup> l. 15 luglio 2009, n. 94.

(6) Numero inserito dall'art. 1<sup>2</sup> d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119.

(7) Numero inserito dall'art. 1<sup>2</sup> d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

(8) Numero inserito dall'art. 20<sup>1r</sup> l. 23 dicembre 2021, n. 238.

(9) Comma così sostituito dall'art. 13<sup>2b</sup> l. 19 luglio 2019, n. 69. Il testo precedente era il seguente: « La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci ».

### 609 *quater*. ATTI SESSUALI CON MINORENNE

(1). – Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 *bis* [576<sup>n. 5</sup>, 604, 609 *novies*, 734 *bis* c.p.] chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici [609 *sexies* c.p.];

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente [540 c.p.], il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore [357 c.c.], ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza [61<sup>n. 11</sup>, 609 *sexies*, 609 *septies*<sup>4 n. 2</sup> c.p.; 444<sup>1 bis</sup> c.p.p.] (2).

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 *bis*, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni [609 *septies*<sup>4 n. 2</sup>, 609 *duodecies* c.p.; 380<sup>2 d ter</sup> c.p.p.] (3).

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quat-

tordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni (4).

La pena è aumentata:

1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

2) se il reato è commesso da più persone riunite;

3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore (5).

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni (6).

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi (7).

Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci [157<sup>6</sup>, 416<sup>7</sup>, 600 septies, 609 sexies, 609 septies<sup>4 n. 5</sup>, 609 decies c.p.p.; 190 bis, 351<sup>1 ter</sup>, 362<sup>1 bis</sup>, 392<sup>1 bis</sup>, 398, 498<sup>4 quater</sup> c.p.p.; 132 bis<sup>1 abis</sup> att. c.p.p.] (8).

(1) Articolo inserito dall'art. 5 l. 15 febbraio 1996, n. 66.

(2) Numero così sostituito dall'art. 6<sup>a</sup> l. 6 febbraio 2006, n. 38.

(3) Comma così da ultimo sostituito dall'art. 4<sup>1</sup> l. 1<sup>o</sup> ottobre 2012, n. 172. Il testo del comma previgente era il seguente: « Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti ses-

suali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni ».

(4) Comma inserito dall'art. 20<sup>1d n.1</sup> l. 23 dicembre 2021, n. 238.

(5) Comma così sostituito dall'art. 20<sup>1d n.2</sup> l. 23 dicembre 2021, n. 238. La previgente versione, inserita dall'art. 13<sup>3a</sup> l. 19 luglio 2019, n. 69, recitava: « La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi ».

(6) Le parole « quattro anni » sono state sostituite alle parole « tre anni » dall'art. 13<sup>3b</sup> l. 19 luglio 2019, n. 69.

(7) Le parole « in misura non eccedente i due terzi » sono state sostituite alle parole « fino a due terzi » dall'art. 4<sup>1</sup> l. 1<sup>o</sup> ottobre 2012, n. 172.

(8) Ai sensi dell'art. 275<sup>3</sup> c.p.p., come modificato dall'art. 4 l. 14 aprile 2015, n. 47, salvo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso art. 275<sup>3</sup> c.p.p., quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto previsto dal presente articolo, e non ricorre la circostanza attenuante prevista dal comma quarto, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

competenza: Trib. collegiale

arresto: obbligatorio (1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup> e 4<sup>o</sup> comma, v. art. 380<sup>2d-ter</sup> c.p.p.); facoltativo (3<sup>o</sup> 6<sup>o</sup> e 7<sup>o</sup> comma)

fermo: consentito (1<sup>o</sup>, 4<sup>o</sup> e 7<sup>o</sup> comma); non consentito (2<sup>o</sup> e 3<sup>o</sup> comma).

custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. art. 275<sup>3</sup> c.p.p.); non consentita (3<sup>o</sup> comma)

altre misure cautelari personali: consentite (compresa la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 288<sup>2</sup> c.p.p. e l'allontanamento dalla casa familiare, anche d'urgenza ex art. 282 bis<sup>6</sup> e 384 bis c.p.p.)

procedibilità: d'ufficio

## 609 quinquies. CORRUZIONE DI MINORENNE

(1). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [604, 609 sexies, 609 novies, 609 decies, 609 duodecies, 734 bis c.p.].

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata:

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere [416 c.p.] e al fine di agevolarne l'attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave

*c bis*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore (2) (3).

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza [157<sup>6</sup>, 416<sup>7</sup>, 600 *septies* c.p.; 190 *bis*, 351<sup>1 ter</sup>, 362<sup>1 bis</sup>, 392<sup>1 bis</sup> c.p.p.; 132 *bis*<sup>1 abis</sup>) att. c.p.p.].

(1) *Articolo così da ultimo sostituito dall'art. 4<sup>1</sup> l. 1° ottobre 2012, n. 172. Il testo dell'articolo precedente era il seguente: « Art. 609 quinquies (Corruzione di minorenni). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».*

(2) *Lettera inserita dall'art. 20<sup>1e</sup> l. 23 dicembre 2021, n. 238.*

(3) *Comma inserito dall'art. 1<sup>3</sup> d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39.*

competenza: Trib. monocratico

arresto: facoltativo

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite (compresi l'allontanamento dalla casa familiare, anche

d'urgenza ex art. 282 bis<sup>6</sup>. e 384 bis c.p.p. e la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 288<sup>2</sup> c.p.p.)

procedibilità: d'ufficio

— — —

### 609 *undecies*. ADESCAMENTO DI MINORENNI

(1) (2). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter* e 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater*.1, 600 *quinquies*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinquies* e 609 *octies*, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni [416<sup>7</sup>, 600 *septies*, 604, 609 *sexies*, 609 *novies*, 609 *decies*, 609 *duodecies* c.p.]. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione [190 *bis*, 266<sup>1</sup> *fbis*), 351<sup>1 ter</sup>, 362<sup>1 bis</sup>, 392<sup>1 bis</sup>, 398, 498<sup>4</sup> *quater* c.p.p.].

La pena è aumentata:

1) se il reato è commesso da più persone riunite;

2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore (3).

(1) *Articolo introdotto dall'art. 4<sup>1</sup> l. 1° ottobre 2012, n. 172.*

(2) *Per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche v. art. 25 quinquies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.*

(3) *Comma inserito dall'art. 20<sup>1l</sup> l. 23 dicembre 2021, n. 238.*

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim. in relazione all'art. 609 *duodecies*)

arresto: non consentito (1° comma); facoltativo (2° comma)

fermo: *non consentito*  
 custodia cautelare in carcere: *non consentita*  
 altre misure cautelari personali: *non consentite*  
 (1° comma); *consentite* (2° comma)  
 procedibilità: *d'ufficio*

**615 quater. DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (1) (2) (3).** – Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti (4), codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico [392<sup>3</sup>, 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter c.p.], protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni (5) e con la multa sino a 5.164 euro [240<sup>2</sup> n. 1 bis c.p.] (6).

La pena è della reclusione da uno a tre (7) anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro (6) se ricorre taluna delle circostanze di cui al (8) quarto comma dell'articolo 617 quater.

(1) Articolo inserito dall'art. 4 l. 23 dicembre 1993, n. 547.

(2) Rubrica così sostituita dall'art. 19<sup>1c</sup> l. 23 dicembre 2021, n. 238. La *previgente versione recitava*: «*Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*».

(3) Per la **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** v. art. 24 bis d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(4) Le parole «*si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti*» sono state sostituite alle parole «*si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna*» dall'art. 19<sup>1a</sup> l. 23 dicembre 2021, n. 238.

(5) Le parole «*sino a due anni*» sono state sostituite alle parole «*sino ad un anno*» dall'art. 19<sup>1a</sup> l. 23 dicembre 2021, n. 238.

(6) Per la conversione in euro della pena pecuniaria, originariamente espressa in lire, v. nota 1 all'art. 246.

(7) La parola «*tre*» è stata sostituita alla parola «*due*» dall'art. 19<sup>1b</sup> l. 23 dicembre 2021, n. 238.

(8) La parola «*al*» è stata sostituita alle parole «*ai numeri 1) e 2) del*» dall'art. 19<sup>1b</sup> l. 23 dicembre 2021, n. 238.

competenza: *Trib. monocratico*

arresto: *non consentito*

fermo: *non consentito*

custodia cautelare in carcere: *non consentita*

altre misure cautelari personali: *non consentite*

procedibilità: *d'ufficio*

**615 quinquies. DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (1) (2) (3).** – Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico [392<sup>3</sup>, 615 ter, 615 quater, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter c.p.], le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, (4) produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa (5) apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329 [240<sup>2</sup> n. 1 bis, 615 ter<sup>2</sup> n. 3, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies c.p.].

(1) Articolo inserito dall'art. 4 l. 23 dicembre 1993, n. 547 e successivamente così sostituito dall'art. 4 l. 18 marzo 2008, n. 48, con effetto a decorrere dal 5 aprile 2008.

(2) Rubrica così modificata dall'art. 19<sup>2b</sup> l. 23 dicembre 2021, n. 238. La *previgente versione recitava*:

«Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico».

(3) Per la **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** v. art. 24 bis d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(4) Le parole «abusivamente si procura, detiene,» sono state sostituite alle parole «si procura» dall'art. 19<sup>2a</sup> l. 23 dicembre 2021, n. 238.

(5) Le parole «mette in altro modo a disposizione di altri o installa» sono state sostituite alle parole «mette a disposizione di altri» dall'art. 19<sup>2a</sup> l. 23 dicembre 2021, n. 238.

competenza: Trib. monocratico

arresto: non consentito

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

procedibilità: d'ufficio

**617. COGNIZIONE, INTERRUZIONE O IMPEDIMENTO ILLECITI DI COMUNICAZIONI O CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE** (1). –

Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche [623 bis c.p.], tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni (2) [266-268, 295<sup>3</sup> c.p.p.].

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo [623 bis c.p.].

I delitti sono punibili a querela della persona offesa [120 c.p.]; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni (3) se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale [357 c.p.] o di un incaricato di un pubblico servizio [358 c.p.] nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con

abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (4).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2 l. 8 aprile 1974, n. 98.

(2) Le parole «da un anno e sei mesi a cinque anni» sono state sostituite alle parole «da sei mesi a quattro anni» dall'art. 19<sup>3a</sup> l. 23 dicembre 2021, n. 238.

(3) Le parole «da tre a otto anni» sono state sostituite alle parole «da uno a cinque anni» dall'art. 19<sup>3b</sup> l. 23 dicembre 2021, n. 238.

(4) V. nota 2 all'art. 615 bis.

competenza: Trib. monocratico

arresto: facoltativo

fermo: non consentito (1° e 2° comma); consentito (3° comma)

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: a querela di parte; d'ufficio (3° comma)

**617 bis. DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERRUPTURE COMUNICAZIONI O CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE** (1) (2). –

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge [103<sup>5</sup>, 266-268, 295<sup>3</sup> c.p.p.], al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni [240<sup>2 n. 1 bis</sup>, 623 bis c.p.] (3).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale [357 c.p.] nell'esercizio o a

causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio [358 c.p.] con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

(1) *Articolo inserito dall'art. 3 l. 8 aprile 1974, n. 98.*

(2) *Rubrica così sostituita dall'art. 19<sup>ab</sup> l. 23 dicembre 2021, n. 238. La previgente versione recitava: « Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche ».*

(3) *Comma così sostituito dall'art. 19<sup>aa</sup> l. 23 dicembre 2021, n. 238. La previgente versione recitava: « Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni ».*

competenza: Trib. monocratico (ud. prel. 2° comma)

arresto: *facoltativo*

fermo: *non consentito*

custodia cautelare in carcere: *consentita* (2° comma)

altre misure cautelari personali: *consentite*  
 procedibilità: *d'ufficio*

— — —

**617 quater. INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE** (1) (2). – Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico [392<sup>3</sup>, 615 *ter*, 615 *quater*, 615 *quinquies*, 617 *quinquies*, 617 *sexies*, 635 *quater*, 635 *quinquies*, 640 *ter* c.p.] o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni [240<sup>2 n. 1 bis</sup>, 623 *bis* c.p.; 266 s. c.p.p.] (3).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela,

mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa [120 c.p.].

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni (4) se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità [420<sup>2</sup> c.p.];

2) da un pubblico ufficiale [357 c.p.] o da un incaricato di un pubblico servizio [358 c.p.], con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio [61<sup>n. 9</sup> c.p.], ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato [222 att. c.p.p.].

(1) *Articolo inserito dall'art. 6 l. 23 dicembre 1993, n. 547.*

(2) *Per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche v. art. 24 bis d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.*

(3) *Le parole « da un anno e sei mesi a cinque anni » sono state sostituite alle parole « da sei mesi a quattro anni » dall'art. 19<sup>5a</sup> l. 23 dicembre 2021, n. 238.*

(4) *Le parole « da tre a otto anni » sono state sostituite alle parole « da uno a cinque anni » dall'art. 19<sup>5b</sup> l. 23 dicembre 2021, n. 238.*

competenza: Trib. monocratico (ud. prel.)

arresto: *facoltativo*

fermo: *non consentito* (1° e 2° comma); *consentito* (4° comma)

custodia cautelare in carcere: *consentita*

altre misure cautelari personali: *consentite*

procedibilità: *a querela di parte* (1° e 2° comma); *d'ufficio* (4° comma)

— — —

**617 quinquies.** **DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERRUPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE** (1) (2) (3). – Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge [103<sup>s</sup>, 266-268 c.p.p.], al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti (4) ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico [392<sup>3</sup>, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 quater, 617 sexies, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter c.p.] ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni [240<sup>2</sup> n. 1 bis c.p.].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

(1) *Articolo inserito dall'art. 6 l. 23 dicembre 1993, n. 547.*

(2) *Rubrica così sostituita dall'art. 19<sup>6b</sup> l. 23 dicembre 2021, n. 238. La previgente versione recitava: « Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche ».*

(3) *Per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche v. art. 24 bis d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.*

(4) *Le parole « al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti » sono state sostituite alle parole « installa apparecchiature atte » dall'art. 19<sup>6a</sup> l. 23 dicembre 2021, n. 238.*

competenza: *Trib. monocratico (ud. prel. 2° comma)*

arresto: *facoltativo*  
fermo: *non consentito*  
custodia cautelare in carcere: *consentita (2° comma)*  
altre misure cautelari personali: *consentite*  
procedibilità: *d'ufficio*

**635. DANNEGGIAMENTO** (1) (2). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili [812, 814 c.c.; 624<sup>2</sup> c.p.] altrui con violenza alla persona [581<sup>2</sup> c.p.] o con minaccia [612 c.p.] ovvero in occasione [di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico] (3) del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [339 bis c.p.].

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto [o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate] (4) (5) o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2) opere destinate all'irrigazione;

3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento [500<sup>1</sup>, 508<sup>2</sup> c.p.];

4) attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili [812, 814 c.c.; 624<sup>2</sup> c.p.] altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni (6).

Per i reati di cui ai commi precedenti (7), la sospensione condizionale della pena [163 s. c.p.] è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna [165 c.p.; 18 bis coord. c.p.].

(1) L'articolo, sostituito dall'art. 2<sup>1</sup>d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, era così precedentemente formulato: « Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro. – La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; 2) [da datori di lavoro in occasione di serrate], o [da lavoratori in occasione di sciopero], ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli [330], 331 e [333]; 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625; 4) sopra opere destinate all'irrigazione; 5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboscimento; 5 bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. – Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna ». Nelle ipotesi in cui il reato era attribuito alla competenza del giudice di pace si applicava la pena della multa da 258 euro a 2.582 euro o la permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni ovvero il lavoro di

pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi. Cfr. artt. 4<sup>1</sup>a e 52<sup>a</sup> d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

(2) Ai sensi dell'art. 4<sup>1</sup>c d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 « soggiace (oltre all'obbligo di restituzione e al risarcimento del danno) alla **sanzione pecuniaria civile** da euro cento a euro ottomila cbi, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del codice penale ». Per la disciplina intertemporale e procedurale, nonché per i criteri di commisurazione della sanzione e le modalità di pagamento, cfr. artt. 5-12 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

(3) Le parole « di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o » sono state soppresse dall'art. 7<sup>1</sup>d d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77.

(4) Le parole « o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate » sono state soppresse dall'art. 5<sup>1</sup> l. 9 marzo 2022, n. 22. A norma dell'art. 7<sup>1</sup> della medesima legge, essa « entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale » (23 marzo 2022).

(5) V. ora l'art. 518 duodecies c.p.

(6) Comma inserito dall'art. 7<sup>1</sup>d d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77.

(7) Le parole « ai commi precedenti, » sono state sostituite alle parole « al primo e al secondo comma » dall'art. 7<sup>1</sup>d d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77.

competenza: Trib. monocratico (ud. prel. 3° comma). V. nota 4 all'art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

arresto: facoltativo

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: consentita (1° e 2° comma, in caso di arresto in flagranza; 3° comma).

altre misure cautelari personali: consentite (1° e 2° comma, in caso di arresto in flagranza; 3° comma) procedibilità: d'ufficio

— — —

**639. DETURPAMENTO E IMBRATTAMENTO DI COSE ALTRUI** (1). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili [o immobili] (2) altrui [812 c.c.] è punito, a querela della persona offesa [120 c.p.], con la multa fino a 103 euro [649, 664 c.p.].

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. [Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico [635<sup>2</sup> n. 3, 733 c.p.], si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro] (3) (4) (5).

Nei casi di recidiva [99 c.p.] per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro (6).

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio (6).

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna (7).

(1) Nelle ipotesi in cui il reato è attribuito alla competenza del giudice di pace si applica la pena della multa fino a 103 euro. Cfr. artt. 4<sup>a</sup> e 52<sup>1</sup> d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

(2) Le parole « o immobili » sono state soppresse dall'art. 3<sup>3a</sup> l. 15 luglio 2009, n. 94.

(3) Comma dapprima aggiunto dall'art. 13<sup>2</sup> l. 8 ottobre 1997, n. 352 e successivamente così sostituito dall'art. 3<sup>3b</sup> l. 15 luglio 2009, n. 94.

(4) Il secondo periodo – che recitava « Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro » - è stato soppeso dall'art. 5<sup>2a</sup> l. 9 marzo 2022, n. 22. A norma dell'art. 7<sup>1</sup> della medesima legge, essa « entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale » (23 marzo 2022).

(5) V. ora l'art. 518 duodecies c.p.

(6) Comma aggiunto dall'art. 3<sup>c</sup> l. 15 luglio 2009, n. 94.

(7) Comma aggiunto dall'art. 16<sup>1</sup> d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 conv., con modif., in l. 18 aprile 2017, n. 48.

competenza: Giudice di pace (1° comma); Trib. monocratico (2° e 3° comma, nonché ipotesi aggravate ex art. 4<sup>3</sup> d.lgs. n. 274 del 2000)

arresto: non consentito

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

procedibilità: a querela di parte (1° comma); d'ufficio (2° comma)

— — —

**640 bis. TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (1) (2).** – La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni (3), finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (4) [32 quater, 316 bis, 316 ter, 640 quater c.p.] (5) (6) (7).

(1) Articolo inserito dall'art. 22 l. 19 marzo 1990, n. 55.

(2) Per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(3) La parola « sovvenzioni » è stata inserita dall'art. 28 bis<sup>1d</sup> d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2<sup>1d</sup> d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, successivamente abrogato dall'art. 1<sup>2</sup> l. 28 marzo 2022, n. 25, che tuttavia dispone che « restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 13 del 2022 ».

(4) Ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in ogni norma penale vigente recante la disciplina dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea il riferimento alle parole « Comunità europee » dovrà intendersi come riferimento alle parole « Unione europea ».

(5) Comma modificato dall'art. 30<sup>1</sup> l. 17 ottobre 2017, n. 161, che ha sostituito le parole « da due a sette anni » alle parole « da uno a sei anni ».

(6) V. nota 5 all'art. 628.

(7) V. nota 6 all'art. 640.

competenza: *Trib. monocratico (ud. prel.)*

arresto: *facoltativo*

fermo: *non consentito*

custodia cautelare in carcere: *consentita*

altre misure cautelari personali: *consentite*

procedibilità: *d'ufficio*

**640 ter. FRODE INFORMATICA** (1) (2). –

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico [392<sup>3</sup>, 615 *ter*, 617 *quater*, 617 *quinquies*, 617 *sexies*, 635 *quater*, 635 *quinquies* c.p.] o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro [240<sup>2 n. 1 bis</sup>, 649 c.p.] (3).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro (3) se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640 [640 *quater* c.p.], ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o (4) è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto [624 c.p.] o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (5).

Il delitto è punibile a querela [120 c.p.] della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo (6) comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 (7).

(1) Articolo inserito dall'art. 10 l. 23 dicembre 1993, n. 547.

(2) Per la **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche**, se il reato previsto dal presente articolo è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(3) V. nota 1 all'art. 246.

(4) Le parole « produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o » sono state inserite dall'art. 2<sup>1 lett. c)</sup> d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

(5) Comma inserito dall'art. 9<sup>1</sup> d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119.

(6) Le parole « e terzo » sono state inserite dall'art. 9<sup>1</sup> d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119.

(7) Comma così modificato dall'art. 9<sup>1</sup> d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 cbe ha sostituito le parole « taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 » alle parole « un'altra circostanza aggravante ».

competenza: *Trib. monocratico (ud. prel. 2° comma)*

arresto: *non consentito (1° comma); facoltativo (2° e 3° comma)*

fermo: *non consentito*

custodia cautelare in carcere: *consentita (2° e 3° comma)*

altre misure cautelari personali: *consentite (2° e 3° comma)*

procedibilità: *a querela di parte; d'ufficio (4° comma e qualora ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ex art. 649 bis)*

**648. RICETTAZIONE** (1) (2). – Fuori dei casi di concorso nel reato [110 s. c.p.], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto [712 c.p.], o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro [379, 649 c.p.] (3). La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo

comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis) [380<sup>2 f bis</sup> c.p.p.] (4).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (5).

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale (5).

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione [62<sup>n. 4</sup>, 131 bis<sup>5</sup>, 133, 648 ter<sup>3</sup> c.p.] (6) (7).

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [648 bis] l'autore del reato (8), da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85 s. c.p.] o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità [336 s. c.p.p.] riferita a tale reato (8) [648 bis<sup>4</sup>, 648 ter<sup>4</sup>, 648 ter.1<sup>7</sup> c.p.] (9) (10).

(1) Articolo sostituito dall'art. 15 l. 22 maggio 1975, n. 152.

(2) Per la **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** v. art. 25 octies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(3) V. nota 1 all'art. 246.

(4) Periodo inserito dall'art. 8<sup>1</sup> d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119.

(5) Comma inserito dall'art. 1<sup>1c n.1</sup> d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

(6) Comma così sostituito dall'art. 1<sup>1c n.2</sup> d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

(7) Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 69<sup>4</sup> c.p., « nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, co. 2 c.p. sulla recidiva di cui all'art. 99, co. 4 c.p. », v. Corte cost., sent. 18 aprile 2014, n. 105.

(8) La parola « reato » è stata sostituita alla parola « delitto » dall'art. 1<sup>1c n.3</sup> d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

(9) Comma così sostituito dall'art. 3 l. 9 agosto 1993, n. 328.

(10) V. nota 7 all'art. 629.

competenza: Trib. monocratico

arresto: facoltativo; obbligatorio in relazione all'ipotesi del comma 1, secondo periodo v. art. 380<sup>2f bis</sup>; non consentito (2° comma, 4° comma seconda ipotesi)

fermo: consentito (1° comma)

custodia cautelare in carcere: consentita (1° comma, 4° comma prima ipotesi); non consentita (2° comma, 4° comma seconda ipotesi)

altre misure cautelari personali: consentite; non consentite (2° comma, 4° comma seconda ipotesi)

procedibilità: d'ufficio

**648 bis. RICICLAGGIO** (1) (2) (3) (4). – Fuori dei casi di concorso nel reato [110 s. c.p.], chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto [non colposo] (5), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000 (6) [379, 648 ter, 648 ter.1, 648 quater c.p.] (7).

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (8).

La pena è aumentata [64 c.p.] quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale (9).

La pena è diminuita [65 c.p.] se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (10) (11).

(1) Articolo dapprima inserito dall'art. 3 d.l. 21 marzo 1978, n. 59, conv., con modif. in l. 18 maggio

1978, n. 191 e da ultimo così sostituito dall'art. 4 l. 9 agosto 1993, n. 328.

(2) Per la **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** v. art. 25 octies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(3) Per l'esclusione della punibilità, nei confronti di chi presta collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) ai sensi dell'art. 5 quater d.l. 28 giugno 1990, n. 167, v. l'art. 5 quinquies del medesimo d.l., introdotto dall'art. 1 l. 15 dicembre 2014, n. 186.

(4) In tema di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose v. il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

(5) Le parole « non colposo » sono state soppresse dall'art. 1<sup>1d n.1</sup> d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

(6) Le parole « da euro 5.000 a euro 25.000 » sono state sostituite alle parole « da euro 1.032 a euro 15.493 » dall'art. 3<sup>1 l.</sup> 15 dicembre 2014, n. 186.

(7) V. nota 1 all'art. 246.

(8) Comma inserito dall'art. 1<sup>1d n.2</sup> d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

(9) V. nota 5 all'art. 628.

(10) V. nota 7 all'art. 629.

(11) Per l'esclusione degli operatori economici dalla partecipazione a procedure d'appalto o concessione in caso di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., per il delitto previsto dal presente articolo, e per i delitti di cui agli artt. 648 ter. 1, v. art. 80<sup>1e</sup> d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

competenza: Trib. collegiale (1° comma); Trib. monocratico (ud. prel. 2° comma)

arresto: facoltativo

fermo: consentito (1° comma); non consentito (2° e 4° comma)

custodia cautelare in carcere: consentita; non consentita (4° comma)

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

— — —

**648 ter. IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA** (1) (2) (3). — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato [110 e s. c.p.] e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione

da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000 (4) [379, 648 quater c.p.] (5).

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (6).

La pena è aumentata [64 c.p.] quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale (7).

La pena è diminuita [65 c.p.] nell'ipotesi di cui al quarto (8) comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (9) (10).

(1) Articolo dapprima aggiunto dall'art. 24 l. 19 marzo 1990, n. 55 e successivamente così sostituito dall'art. 5 l. 9 agosto 1993, n. 328.

(2) Per la **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** v. art. 25 octies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(3) V. nota 3 all'art. 648 bis.

(4) Le parole « 5.000 a euro 25.000 » sono state sostituite alle parole « 1.032 a euro 15.493 » dall'art. 3<sup>1 l.</sup> 15 dicembre 2014, n. 186.

(5) V. nota 1 all'art. 246.

(6) Comma inserito dall'art. 1<sup>1e n.1</sup> d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

(7) V. nota 5 all'art. 628.

(8) La parola « quarto » è stata sostituita alla parola « secondo » dall'art. 1<sup>1e n.2</sup> d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

(9) V. nota 7 all'art. 629.

(10) V. nota 11 all'art. 648 bis.

competenza: Trib. collegiale (1° comma); Trib. monocratico (ud. prel. 2° comma)

arresto: facoltativo

fermo: consentito (1° comma); non consentito (2° comma)

custodia cautelare in carcere: consentita; non consentita (4° comma)

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

— — —

**648 ter.1. AUTORICICLAGGIO** (1) (2). — Si applica la pena della reclusione da due a otto

anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto [non colposo] (3), impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa [648 bis c.p.].

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (4).

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (5).

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis.1 (6).

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori [62 n. 6 c.p.] o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [648 quater c.p.] (7).

(1) Articolo inserito dall'art. 3<sup>3</sup> l. 15 dicembre 2014, n. 186.

(2) Per la **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** v. art. 25 octies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(3) Le parole « non colposo » sono state soppresse dall'art. 1<sup>1f n.1</sup> d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

(4) Comma inserito dall'art. 1<sup>1f n.2</sup> d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

(5) Comma così sostituito dall'art. 1<sup>1f n.3</sup> d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195. La formulazione previgente recitava: « Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni ».

(6) Le parole « 416 bis.1 » sono state sostituite alle parole « 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni », dall'art. 1<sup>1f n.4</sup> d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

(7) V. nota 11 all'art. 648 bis.

competenza: Trib. monocratico (ud. prel. 1° e 4° comma)

arresto: facoltativo

fermo: consentito (1° e 4° comma), non consentito (comma 2°)

custodia cautelare in carcere: consentita (1° e 4° comma, ma v. art. 275<sup>2</sup> bis c.p.p.); non consentita (2° comma)

altre misure cautelari personali: consentite  
procedibilità: d'ufficio

**[678 bis. DETENZIONE ABUSIVA DI PRECURSORI DI ESPLOSIVI.** – Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato [4<sup>2</sup> c.p.], detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000] (1).

(1) Articolo inserito dall'art. 3<sup>1</sup> d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43 e, da ultimo, **abrogato** dall'art. 13<sup>3</sup> l. 23 dicembre 2021, n. 238.

**[679 bis. OMISSIONI IN MATERIA DI PRECURSORI DI ESPLOSIVI.** – Chiunque omette di denunciare all'Autorità il furto o la sparizione

delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371 [162 bis c.p.] (1).

(1) Articolo inserito dall'art. 3<sup>2</sup> d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43 e, da ultimo, **abrogato** dall'art. 13<sup>3</sup> l. 23 dicembre 2021, n. 238.

— — —

**707 bis. POSSESSO INGIUSTIFICATO DI STRUMENTI PER IL SONDAGGIO DEL TERRENO O DI APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE DEI METALLI (1)** – È punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.

(1) Articolo inserito dall'art. 1<sup>1c</sup> l. 9 marzo 2022, n. 22. A norma dell'art. 7<sup>1</sup> della medesima legge, essa « entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale » (23 marzo 2022).

— — —

**726. ATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA. [TURPILOQUIO] (1)**. – Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000 (2) [527, 529, 725 c.p.] (3) (4).

(1) Articolo dichiarato **costituzionalmente illegittimo**, per contrasto con l'art. 3 Cost., « **nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria “da euro 5.000 a euro 10.000” anziché “da euro 51 a euro 309”** » (Corte cost. 14 aprile 2022, n. 95).

(2) La fattispecie, originariamente punita con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 10 euro a 206 euro, è stata **depenalizzata** dall'art. 2<sup>6</sup> d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha così sostituito il presente articolo. Per la disciplina intertemporale e procedurale cfr. artt. 6-9 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.

(3) La contravvenzione originariamente prevista dal primo comma del presente articolo, precedentemente all'intervento di depenalizzazione operato dall'art. 2<sup>6</sup> d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, era attribuita alla **competenza del giudice di pace** qualora non ricorresse una o più delle aggravanti di cui all'art. 4<sup>3</sup> d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. In tal caso, si applicava l'**ammenda da 258 euro a 2.582 euro**. Cfr. artt. 4<sup>1b</sup> e 52<sup>a</sup> d.lgs. cit. Competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie ora previste, ai sensi dell'art. 7<sup>2</sup> d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, è il Prefetto.

(4) La fattispecie di turpiloquio, prevista dal secondo comma della previgente versione del presente articolo, secondo cui soggiaceva « all'ammenda fino a lire centomila chi in luogo pubblico o aperto al pubblico » chi usava un « linguaggio contrario alla pubblica decenza », era già stata **abrogata** dall'art. 18<sup>1</sup> l. 25 giugno 1999, n. 205.

## NORME COMPLEMENTARI

### CIRCOLAZIONE STRADALE

#### A.

DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285

*Nuovo codice della strada (1)*

(in G.U. 18 maggio 1992, n. 114, Suppl. ordinario)

#### 224. PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE DELLA SOSPENSIONE E DELLA REVOCA DELLA PATENTE (1). –

1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (2).

2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (2).

3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge

per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria (3).

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Essa è iscritta nella patente (2).

(1) *Rubrica così modificata dall'art. 121 d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360.*

(2) *Denominazione dell'ufficio così modificata dall'art. 17 d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.*

(3) *Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., « nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo, per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà » (Corte cost. 30 giugno 2022, n. 163).*

DEPENALIZZAZIONE E SANZIONI SOSTITUTIVE

A.

LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, n. 689

*Modifiche al sistema penale*

(in G.U. 30 novembre 1981, n. 329, Suppl. ordinario)

**53. SOSTITUZIONE DI PENE DETENTIVE BREVI**

(1) (2) (3). – Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente (3).

La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133 *ter* del codice penale (4) (5).

Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore (6), nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione (7).

Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consenti-

ta la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione.

(1) *Le sanzioni sostitutive di cui al presente Capo non si applicano ai reati di competenza del giudice di pace, ai sensi degli art. 56<sup>3</sup> e 62 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Giudice di pace, A). Per l'applicabilità ai condannati minorenni, v. anche art. 30 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Minori, B). Quanto ai militari v. la sentenza della Corte costituzionale di cui alla nota 2.*

(2) **Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., « nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione »** (Corte cost., sent., 29 giugno 1995, n. 284).

(3) *Nei casi di procedimento per decreto, si veda il nuovo c. 1-bis dell'art. 459 c.p.p.*

(4) *Comma da ultimo modificato dall'art. 4 l. 12 giugno 2003, n. 134.*

(5) **Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., « nella parte in cui prevede che “[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare”, anziché “[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale” »** (Corte cost. 1 febbraio 2022, n. 28).

(6) *Per la soppressione dell'ufficio del pretore v. d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il riferimento deve ora essere inteso al tribunale.*

(7) *Il testo si riferisce al c.p.p. del 1930. V. ora, ai sensi dell'art. 208 att. c.p.p., gli artt. 459 e 557 c.p.p.*

DIRITTO D'AUTORE

LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633

*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*  
(in G.U. 16 luglio 1941, n. 166)

**171 ter** (1) (2). – 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (3) chiunque a fini di lucro [174 ter] (4):

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente

fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (5);

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicità per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 *quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari

lari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale (6);

b) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 *quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (6).

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque (3):

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (7);

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale (8);

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di

diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (9).

(1) *Articolo da ultimo modificato dall'art. 1<sup>2</sup> d.l. 22 marzo 2004, conv. in l. 21 maggio 2004, n. 128.*

(2) *La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., « nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge » (Corte cost. 16 giugno 2022, n. 149).*

(3) *Per la conversione in euro della pena pecuniaria originariamente espressa in lire v. art. 51 d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213.*

(4) *Alinea modificato dall'art. 3 d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, conv., con modif., in l. 31 marzo 2005, n. 43.*

(5) *Lettera modificata dall'art. 26 d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68.*

(6) *Le lettere f bis) e h) sono state inserite dall'art. 26 d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che non ha invece previsto l'inserimento della lettera g).*

(7) *Lettera inserita dall'art. 13 d.l. 22 marzo 2004, n. 72, conv. in l. 21 maggio 2004, n. 128.*

(8) *Lettera modificata dall'art. 2<sup>217</sup> l. 23 dicembre 2009, n. 191.*

(9) *La condanna per il presente reato **impedisce l'ingresso dello straniero in Italia** o, se già entrato, comporta la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione con l'accompagnamento alla frontiera, ai sensi degli artt. 4<sup>3</sup> e 26<sup>7</sup> bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.*

— — —

**174 bis (1) (2).** – 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria

pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e

per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto (3).

(1) *Articolo sostituito dall'art. 27 d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68.*

(2) *V. Corte cost. 16 giugno 2022, n. 149 alla nota 2, sub art. 171-ter.*

(3) *Per l'applicazione di tali sanzioni a imprese radiofoniche o televisive locali, v. l'art. 7<sup>17</sup> l. 3 maggio 2004, n. 112.*

## FALLIMENTO E CRISI D'IMPRESA

### D.

#### DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*

(in G.U. 14 febbraio 2019, n. 38, Suppl. ordinario)

**2. DEFINIZIONI.** – 1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) « *crisi* »: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (1);

b) « *insolvenza* »: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

c) « *sovraindebitamento* »: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

d) « *impresa minore* »: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;

e) « *consumatore* »: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;

f) « *società pubbliche* »: le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;]

g) « *grandi imprese* »: le imprese che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: duecentocinquanta;] (2)

b) « *gruppo di imprese* »: l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545 *septies* del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto; (3).

i) « *gruppi di imprese di rilevante dimensione* »: i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;

l) « *parti correlate* »: [per parti correlate ai fini del presente codice] (4) si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate ;

m) « *centro degli interessi principali del debitore* » (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;

m bis) « *strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza* »: le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi; (5)

n) « *albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese* »: l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti (6) dal presente codice;

o) « *professionista indipendente* »: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (7) che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:

1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;

2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;

3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;

o bis) « esperto »: il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata; (8)

p) « misure protettive »: le misure temporanee richieste dal debitore (9) per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (10);

q) « misure cautelari »: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza (11);

r) « classe di creditori »: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;

s) « domicilio digitale »: il domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice;

u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire il procedimento di allerta (12) e, per le imprese diverse dalle imprese minori, il procedimento di composizione (12) assistita della crisi (13).

(1) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, in vigore alla data

prevista dall'art. 389, comma 1, del presente decreto. Il testo della lettera, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, era il seguente: « a) « crisi »: lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; ».

(2) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 83, cit. Per l'entrata in vigore v. nota 1.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 83, cit. Per l'entrata in vigore v. nota 1. Il testo della lettera, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 147, cit., era il seguente: « b) « gruppo di imprese »: l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile esercitano o, sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata: 1) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) dalla società o ente che controlla le predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto ».

(4) Le parole « per parti correlate ai fini del presente codice » sono state soppresse dall'art. 11 lett. c) d.lgs. n. 147, cit.

(5) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 83, cit. Per l'entrata in vigore v. nota 1.

(6) Le parole « degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti » sono state sostituite alle parole « delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste » dall'art. 1, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 83, cit. Per l'entrata in vigore v. nota 1.

(7) Le parole « uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza » sono state sostituite alle parole « una delle procedure di regolazione della crisi di impresa » dall'art. 1, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 83, cit. Per l'entrata in vigore v. nota 1.

(8) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. g) d.lgs. n. 83, cit. Per l'entrata in vigore v. nota 1.

(9) Le parole « richieste dal debitore » sono state sostituite alle parole « disposte dal giudice competente » dall'art. 11 lett. d) d.lgs. n. 147, cit.

(10) Le parole «, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insol-

venza » sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 83, cit. Per l'entrata in vigore v. nota 1.

(11) Le parole « il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza » sono state sostituite alle parole « gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza » dall'art. 1, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 83, cit. Per l'entrata in vigore v. nota 1.

(12) Le parole « il procedimento di allerta » sono state sostituite alle parole « la fase dell'allerta » e le parole « il procedimento di composizione » sono state sostituite alle parole « la fase della composizione » dall'art. 11 lett. e) d.lgs. n. 147, cit.

(13) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. l) d.lgs. n. 83, cit. Per l'entrata in vigore v. nota 1.

**341. CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CON INTERMEDIARI FINANZIARI E CONVENZIONE DI MORATORIA.** – 1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

2. Nel caso di concordato preventivo si applicano:

a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

b) la disposizione dell'articolo 333 agli inattori dell'imprenditore;

c) le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo;

d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.

3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 63, comma 2 bis (1) dell'art. 48, comma 5, si ap-

plicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).

(1) Le parole « dell'articolo 63, comma 2 bis » sono state sostituite alle parole « dell'art. 48, comma 5 » dall'art. 39, comma 1, d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, in vigore alla data prevista dall'art. 389, comma 1, del presente decreto.

**342. FALSO IN ATTESTAZIONI E RELAZIONI.** –

1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, comma 3 (1), 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

(1) Le parole « 87, comma 3 » sono state sostituite alle parole « 87, commi 2 e 3 » dall'art. 39, comma 2, d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, in vigore alla data prevista dall'art. 389, comma 1, del presente decreto.

**[345. (1) FALSO NELLE ATTESTAZIONI DEI COMPONENTI DELL'OCRI.** – 1. Il componente dell'organismo di composizione della crisi di impresa che nell'attestazione di cui all'articolo 19, comma 3, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà].

(1) *Articolo abrogato dall'art. 40, comma 2, d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, in vigore alla data prevista dall'art. 389, comma 1, del presente decreto.*

**389. ENTRATA IN VIGORE.** – 1. Il presente decreto entra in vigore il 15 luglio 2022 (1), salvo quanto previsto al comma (1) 2.

1-bis. (2).

2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7 bis, e 4, comma 1 bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa

è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.

(1) *Le parole « 15 luglio 2022 » sono state sostituite alle parole « 16 maggio 2022 » e le parole « al comma » sono state sostituite alle parole « ai commi 1-bis e » dall'art. 42, comma 1, lett. a), d.l. 30 aprile 2022, n. 36, conv., con modif., in l. 29 giugno 2022, n. 79. Precedentemente il comma era stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv., con modif., in l. 21 ottobre 2021, n. 147, con il seguente: « 1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 2 ». Ancor prima il testo del comma, come sostituito dall'art. 5 d.l. 8 aprile 2020, n. 23 conv., con modif., in l. 5 giugno 2020, n. 40, era il seguente: « 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2 ».*

(2) *Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.l. n. 118, cit. e successivamente abrogato dall'art. 42, comma 1, lett. a), d.l. n. 36, cit. Il testo del comma era il seguente: « 1 bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023 ».*

## ORDINAMENTO PENITENZIARIO

### A.

#### LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354

*Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà*

(in G.U. 9 agosto 1975, n. 212, Suppl. ordinario)

#### **41 bis. SITUAZIONI DI EMERGENZA** (1)

(2). – 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia (3) ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della

giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al [primo periodo del] comma 1 dell'articolo 4 bis (4) o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contra-

sto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4 *bis* (5) (6).

2 *bis*. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (7), gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa (8).

[2 *ter*. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che han-

no determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione] (9).

2 *quater*. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede:

a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa

motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori [con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari] [18, 18 *ter*] (10);

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati [31];

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia [15 Cost.] (11);

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi (12) (13).

2 *quater*.1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, quale meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2 *quater* (14).

2 *quater*.2. I garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, accedono, nell'ambito del territorio di competenza, all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolgono con essi colloqui visivi esclusivamente videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2 *quater* (14).

2 *quater*.3. I garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nell'ambito del territorio di propria competenza, accedono esclusivamente in visita accompagnata agli istituti ove sono ristretti i detenuti di cui al presente articolo. Tale visita è consentita solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti. Non sono consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo (14).

2 *quinquies*. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre

reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento (13).

2 *sexies*. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2 *quinquies*, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2 *bis* o del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (7). Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (7), il procuratore di cui al comma 2 *bis*, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo (13) (15).

2 *septies*. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146 *bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (16) (17).

(1) Il comma 1 del presente articolo è stato introdotto dall'art. 10 l. 10 ottobre 1986, n. 663; il comma 2, dall'art. 19 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7

agosto 1992, n. 356; il comma 2 bis dall'art. 4 l. 7 gennaio 1998, n. 11 e sostituito dall'art. 2 l. 23 dicembre 2002, n. 279; i commi da 2 ter a 2 *sexies* dall'art. 2 l. 23 dicembre 2002, n. 279; il comma 2 *septies* dall'art. 2<sup>25</sup> l. 15 luglio 2009, n. 94.

(2) V. supra: Covid-19, C e C-BIS.

(3) Le parole « della giustizia » sono state sostituite alle precedenti « di Grazia e Giustizia » dall'art. 2<sup>25a</sup> l. 15 luglio 2009, n. 94.

(4) A seguito delle modifiche apportate al testo dell'art. 4 bis, il riferimento deve intendersi al primo comma dell'art. 4 bis.

(5) Comma inserito dall'art. 19 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, modificato dall'art. 1 l. 16 febbraio 1995, n. 36 e dall'art. 6 l. 7 gennaio 1998, n. 11, sostituito dall'art. 2 l. 23 dicembre 2002, n. 279 ed infine modificato dall'art. 2<sup>25b</sup> e c) l. 15 luglio 2009, n. 94.

Successivamente, Corte cost. 21 ottobre 2021, n. 197 ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento ai commi 2 e 2 quater, per contrasto con gli artt. 3, 25, 27, 117 Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU), « nella parte in cui consentono la sospensione delle normali regole di trattamento per gli internati in esecuzione di misure di sicurezza, con applicazione obbligatoria, nei loro confronti, delle misure di restrizione e controllo indicate nel citato comma 2 quater dello stesso art. 41 bis ».

(6) V. ora l'art. 391 bis c.p. in materia di « Agevolazione di detenuti ed internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario ».

(7) Modifica introdotta dall'art. 20<sup>4</sup> d.l. 18 febbraio 2015 n. 7, conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43, secondo cui nelle disposizioni vigenti « le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo" e le parole: "Direzione nazionale antimafia" si intendono sostituite dalle seguenti: "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo" ».

(8) Comma inserito dall'art. 4 l. 7 gennaio 1998, n. 11, successivamente sostituito dall'art. 2 l. 23 dicembre 2002, n. 279 e da ultimo modificato dall'art. 2<sup>25d</sup> l. 15 luglio 2009, n. 94.

(9) Comma inserito dall'art. 2 l. 23 dicembre 2002, n. 279 e successivamente abrogato dall'art. 2<sup>25c</sup> l. 15 luglio 2009, n. 94.

(10) *Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, 24, 111<sup>2</sup> Cost., « limitatamente alle parole “con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari” »* (Corte cost., sent. 20 giugno 2013, n. 143).

(11) *La presente lettera è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 24 Cost., « nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori »* (Corte cost., 24 gennaio 2022, n. 18).

(12) *La presente lettera è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., « limitatamente alle parole “e cuocere cibi” »* (Corte cost., sent. 12 ottobre 2018, n. 186), e successivamente, sempre per contrasto con gli artt. 3 e 27<sup>3</sup> Cost., « nella parte in cui prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata “la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti” anziché “la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità” » (Corte cost., sent. 22 maggio 2020, n. 97).

(13) *Comma inserito dall'art. 2 l. 23 dicembre 2002, n. 279 e successivamente modificato dall'art. 2<sup>25</sup> l. 15 luglio 2009, n. 94.*

*Per un'infondatezza nei sensi di cui in motivazione sollevata con riferimento al presente comma, v. Corte cost. 21 ottobre 2021, n. 187 sub nota 5.*

(14) *Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 2 sexies<sup>1</sup> d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70.*

(15) *Corte cost., sent. 28 maggio 2010, n. 190 cbe, nel dichiarare inammissibile una questione di legittimità costituzionale relativa alla nuova formulazione del presente comma (fondata sulla scomparsa del riferimento testuale al controllo giudiziale sulla congruità del contenuto del provvedimento rispetto ai fini), ha affermato la necessità di operare « un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, basata sulla constatazione della perdurante esistenza e utilizzabilità del rimedio previsto dall'art. 14 ter ord. pen. per tutti i regimi di sorveglianza particolare, ed anzi, più in generale, quale strumento di garanzia giurisdizionale per i diritti dei detenuti (come questa Corte, in armonia con la giurisprudenza di legittimità, ha da ultimo riconosciuto con la sentenza n. 266 del 2009) ».*

(16) *Comma inserito dall'art. 2<sup>25</sup> l. 15 luglio 2009, n. 94.*

(17) *Secondo quanto stabilisce il comma 1 bis dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p. « Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'art. 41 bis co. 2 l. 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivazione del giudice ». V. anche l'art. 45 bis att. c.p.p. che prevede la partecipazione a distanza del detenuto sottoposto al regime ex art. 41 bis alle udienze nel procedimento in camera di consiglio.*

#### 47 **quinquies. DETENZIONE DOMICILIARE SPECIALE** (1). – 1. Quando non ricorrono le

condizioni di cui all'articolo 47 *ter*, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espriare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, secondo le modalità di cui al comma 1 *bis* (2) (3) (4).

1 *bis*. [Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4 *bis*] (5), l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità

di spiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere spiata nelle case famiglia protette, ove istituite (6).

2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.

3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale (4).

4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.

5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre (4).

8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:

a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;

b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21 bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.

(1) *Articolo inserito dall'art. 3 l. 8 marzo 2001, n. 40. Per i limiti di applicabilità dell'istituto v. gli artt. 6 e 7 di questa legge, riportati nella nota 1 all'art. 21 bis.*

(2) *Il riferimento alle modalità di cui al comma 1 bis è stato inserito dall'art. 3<sup>2a</sup> l. 21 aprile 2011, n. 62.*

(3) *Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, 31 Cost., « nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ritualmente accertato in base alla medesima legge » (Corte cost., sent. 14 febbraio 2020, n. 18).*

(4) *Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 31 Cost., « nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l'istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge » (Corte cost. 3 marzo 2022, n. 30).*

(5) *Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 312 Cost., « limitatamente alle parole "Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4bis" » (Corte cost., sent. 12 aprile 2017, n. 76).*

(6) *Comma introdotto dall'art. 3<sup>2b</sup> l. 21 aprile 2011, n. 62. Sull'individuazione delle "case famiglia protette" v. art. 4 l. 21 aprile 2011, n. 62.*

## STRANIERI

### A.

#### DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, n. 286

#### *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (1)*

(in G.U. 18 agosto 1998, n. 191, Suppl. ordinario n. 139)

#### 12. DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI

**CLANDESTINE (1).** (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri [1<sup>1</sup>] nel territorio dello Stato [4<sup>2</sup> c.p.] ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona (2) (3).

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri [1<sup>1</sup>] nel territorio dello Stato [4<sup>2</sup> c.p.] ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti (4);

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti (1) (2) (3).

3 *bis*. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata [64 c.p., 190 *bis* c.p.p.] (1) (5).

3 *ter*. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo [603 *bis* c.p.] ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto (1) (2).

3 *quater*. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3 *bis* e 3 *ter*, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti

rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti [69 c.p.] (6).

3 *quinquies*. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti (7).

3 *sexies*. (Omissis) (8).

3 *septies*. (9).

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza (2).

4 *bis*. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere [285 c.p.p.], salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (10).

4 *ter*. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato [240<sup>2</sup> c.p.], anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti [444 s. c.p.p.] (2).

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (10) (11). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più per-

sono, la pena è aumentata da un terzo alla metà (1) (12).

5 *bis*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato [240<sup>2</sup> c.p.]. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina (13).

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (14) (15).

[6 *bis*. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1 *ter*. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore della nave. È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (16).]

[6 *ter*. Le navi sequestrate ai sensi del comma 6 *bis* possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (16)].

[6 *quater*. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6 *ter*. La nave per la quale non sia stata presentata

istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6 *ter* è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero vendita, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301 *bis*, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (16).]

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria

precedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del medesimo codice. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (17) (18).

8 *bis*. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301 *bis*, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni (19).

8 *ter*. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria precedente (20).

8 *quater*. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8 *ter* sono altresì fissate le modalità di esecuzione (20).

8 *quinquies*. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati in via prioritaria all'amministrazione o trasferiti all'ente o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8 che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati e distrutti. Resta fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301 *bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni (20) (21).

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica « Sicurezza pubblica ».

9 *bis*. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella

zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato (7).

9 *ter*. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9 *bis* (7).

9 *quater*. I poteri di cui al comma 9 *bis* possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza (7).

9 *quinquies*. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti (7).

9 *sexies*. Le disposizioni di cui ai commi 9 *bis* e 9 *quater* si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo (7).

9 *septies*. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le

necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno (22).

(1) *Per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reato transnazionale, nelle ipotesi previste dai commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, v. art. 10 l. 16 marzo 2006, n. 146.*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 126 l. 15 luglio 2009, n. 94.*

(3) *Per l'arresto obbligatorio in flagranza in relazione ai delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, ai sensi del presente comma, v. art. 380<sup>ter</sup> c.p.p., aggiunto dall'art. 3 bis<sup>2</sup> d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43.*

(4) **Lettera dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., « limitatamente alle parole "o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti" » (Corte cost. 10 marzo 2022, n. 63).**

(5) *Comma inserito dall'art. 11<sup>1</sup> l. 30 luglio 2002, n. 189 e così sostituito dall'art. 126 l. 15 luglio 2009, n. 94.*

(6) *Comma inserito dall'art. 11<sup>1</sup> l. 30 luglio 2002, n. 189 e successivamente modificato dall'art. 5<sup>2</sup> l. 14 febbraio 2003, n. 34.*

(7) *Comma inserito dall'art. 11<sup>1</sup> l. 30 luglio 2002, n. 189.*

(8) *Comma modificativo dell'art. 4 bis l. 26 luglio 1975, n. 354.*

(9) *Comma abrogato dall'art. 9<sup>11c</sup> l. 16 marzo 2006, n. 146.*

(10) *Il presente comma, così sostituito dall'art. 126 l. 15 luglio 2009, n. 94, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., « nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti*

dai comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure» (Corte cost., sent. 16 dicembre 2011, n. 331).

(11) V. sub art. 5.

(12) Ultimo periodo aggiunto dall'art. 5<sup>01</sup> d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125.

(3) Comma inserito dall'art. 5<sup>1</sup> d.l. 23 maggio 2008 n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125 e così modificato dall'art. 1<sup>14</sup> l. 15 luglio 2009, n. 94.

(4) V. sub Depenalizzazione e sanzioni sostitutive, A.

(15) Comma così modificato dall'art. 1<sup>1</sup> d.lgs. 7 aprile 2003, n. 87.

(16) Comma inserito dall'art. 2<sup>1</sup> d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 e da ultimo **abrogato** dall'art. 1<sup>1d</sup> d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 173.

(17) V. sub Stupefacenti, A.

(18) Comma sostituito dall'art. 2<sup>2</sup> d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113 e da ultimo così modificato dall'art. 1 bis<sup>1a</sup> d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 173, che ha aggiunto le parole da « o enti » alla fine del periodo.

(19) Comma inserito dall'art. 2<sup>2</sup> d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113 e così sostituito dall'art. 1 d.l. 4 aprile 2002, n. 51, conv. in l. 7 giugno 2002, n. 106.

(20) Comma inserito dall'art. 1 d.l. 4 aprile 2002, n. 51, conv. in l. 7 giugno 2002, n. 106.

(21) Comma così modificato dall'art. 1 bis<sup>1b, n. 1) e 2)</sup> d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 173.

(22) Comma inserito dall'art. 18<sup>1</sup> d.l. 17 febbraio 2017, n. 13 conv., con modif., in l. 13 aprile 2017, n. 46.

## TRIBUNI

### A.

#### DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2000, N. 74

*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205*

(in G.U. 31 marzo 2000, n. 76)

**10 bis. OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DOVUTE O CERTIFICATE** (1) (2) (3) (4) (5). – 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta [10 ter, 10 quater] (6).

(1) Articolo inserito dall'art. 1<sup>414</sup> l. 30 dicembre 2004, n. 311.

(2) Corte cost. 14 luglio 2022, n. 175 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7<sup>1</sup> d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 « nella parte in cui ha inse-

rito le parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione o” nel testo dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 » e del presente art. 10-bis « limitatamente alle parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione o” ». Con la medesima sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 7<sup>1 a)</sup>, del d.lgs. n. 158 del 2015, e dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 « limitatamente alle parole “dovute o” contenute nella rubrica della disposizione ». V. note 5 e 6 per le modifiche operate dall'art. 7 d.lgs. n. 158, cit.

(3) Per le disposizioni in tema di confisca, vedi l'art. 12 bis del presente decreto.

(4) V. nota 2 all'art. 2.

(5) Nella rubrica, le parole « dovute o » sono state aggiunte dall'art. 7<sup>1</sup> d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

(6) Comma modificato dall'art. 7<sup>1</sup> d.lgs. 24 set-

tembre 2015, n. 158. Sono state aggiunte le parole « dovute sulla base della stessa dichiarazione » e la soglia di punibilità è stata così innalzata; la soglia previgente era di cinquantamila euro.

024217811

ISBN 978-88-28-84646-8

